

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

29 APR 2022

N. RC/

13382

ORDINANZA DEL SINDACO

N.QH/

25836

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive

28 APR 2022

N. 1.70 del 29 APR. 2022

IL SINDACO

Oggetto: Adozione di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della c.d. "malamovida" nel territorio dei Municipi I, II, III, V, VI e XIII.

Obbligo di chiusura, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 della giornata successiva.

Il Direttore della Direzione S.U.A.P.
Tonino Egiddi

Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore alle Attività produttive e alle Pari Opportunità
Monica Lucarelli

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale
Ugo Angeloni

Visto
Il Capo di Gabinetto
Albino Ruberti

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Premesso:

che, di recente, in alcune piazze e aree del territorio capitolino si è assistito ad un'indubbia recrudescenza del c.d. fenomeno della "movida" e dei suoi effetti distorsivi, c.d. "malamovida", che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, se non di vandalismo e di resistenza nei confronti dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti a far rispettare le ordinarie norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale e dalla normativa vigente in materia di ordine pubblico;

che il su richiamato Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

che, nello specifico, il predetto Regolamento prevede, all'art. 28, una disciplina oraria per il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate zone del territorio comunale particolarmente interessate dalla "movida";

che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio capitolino.

Considerato:

che lo scorso 2 febbraio, al fine di intraprendere una compiuta riflessione sugli strumenti in grado di arginare la "malamovida" e la vendita non autorizzata di alcolici, si è tenuto un vertice, convocato dal Prefetto di Roma, cui hanno partecipato il Vice Capo di Gabinetto, l'Assessore alle Attività produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, nonché i rappresentanti delle principali sigle del commercio e degli esercenti dei pubblici esercizi;

che in tale sede è stata valutata e condivisa la necessità di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto, anche attraverso la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali al fine di arginare la "malamovida";

che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana;

che l'art. 28 del più volte citato Regolamento prevede che il Sindaco possa determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]"*.

Considerato altresì:

che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto:

necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;

che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, decrementandone i freni inibitori, cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali;

di fondamentale importanza scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramento, oltreché di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare in alcune aree della città, favorisce in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

che le limitazioni agli orari delle attività che effettuano vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, già adottate in passato, hanno

prodotto effetti favorevoli sul territorio, limitando il propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, con effetti positivi sulla vivibilità urbana.

Rilevata:

l'attualità delle criticità sopra descritte specificatamente nei fine settimana, in cui solitamente si appalesano in modo maggiore le diverse situazioni sopra esposte.

Preso atto:

che è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 3 febbraio 2022 recante l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sull'intero territorio dei Municipi I e II con scadenza il 6 marzo 2022;

che è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 marzo 2022 che ha esteso l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo anche ai territori dei Municipi V e VI con scadenza il 30 aprile 2022;

che l'Ordinanza Sindacale n. 41/2022 è stata impugnata avanti al giudice amministrativo e con Ordinanza n.1853/22.04.2022, il Consiglio di Stato ha rilevato la permanenza di "*profili di irragionevolezza ed illogicità*" della medesima Ordinanza Sindacale "*....nella parte in cui è inibita l'attività agli esercizi di vicinato nel settore alimentare che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali e, dunque, senza occupazione di suolo pubblico o comunque senza pertinenze sulla strada, poiché in tal caso non v'è possibilità di assembramenti sulla pubblica via che il provvedimento comunale intende evitare*";

della nota prot. RA/20638 del 20.04.2022 con la quale il Gabinetto del Sindaco ha comunicato che il Presidente del Municipio III, unitamente alle Forze dell'Ordine, hanno rappresentato la necessità di estendere l'operatività dell'Ordinanza Sindacale n.41/2022 al proprio territorio di competenza;

che con la medesima nota il Gabinetto del Sindaco ha comunicato che la predetta esigenza è stata ravvisata anche dal Presidente del Municipio XIII per il proprio territorio di competenza, con particolare riferimento al quadrante Aurelio-Boccea;

Valutato:

pertanto opportuno, sussistendo i motivi sopra richiamati, prevedere l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sull'intero territorio dei Municipi I, II, III, V, VI e XIII;

altresì necessario con riferimento agli esercizi di vicinato del settore alimentare e in esecuzione della Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1853/2022 sopra descritta, escludere dall'ambito di applicazione

dell'obbligo di chiusura di cui al presente provvedimento, gli esercizi di vicinato nel settore alimentare che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali;

che la stagione estiva determina una indubbia riacutizzazione del fenomeno della movida ed è pertanto necessario prevedere inoltre che il presente provvedimento abbia validità dalle ore 00:01 del 1°.05.2022 alle ore 24:00 del 02.10.2022;

Visti:

gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

il Decreto Legge n. 19/2020;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 43 del 6 giugno 2019;

Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "[...] *sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*".

Preso atto:

che in data 28 aprile 2022 con nota prot. n. QH 25679 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA

con decorrenza dalla data del **1° maggio 2022 e fino al 2 ottobre 2022**, nel territorio dei Municipi I, II, III, V, VI e XIII:

- la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare - ad esclusione di quelli che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali - e del settore

misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo;

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza al:

- sig. Prefetto di Roma;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale;

la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio di Roma Capitale per 10 giorni consecutivi e sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino online ed ha validità **dalle ore 00:01 del 1°maggio 2022 fino alle ore 24:00 del 2 ottobre 2022.**

Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente la Repubblica

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

